

Statuto dell'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli

1) Scopo, sede, durata

Art. 1 Denominazione

L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS- BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'ERS-BV è Biasca.

Art. 3 Scopo

L'ERS-BV ha per scopo di:

- adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali;
- fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica;
- creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali;
- svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea

2) Membri

Art.4 Membri attivi

Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto.

Art.5 Membri sostenitori

1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 2.
2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21.
3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 6 Ammissioni

L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.

Art. 7 Dimissioni

Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.

Art. 8 Esclusioni

1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.
3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.

Art. 9 Diritto al patrimonio

Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.

3) Risorse

Art. 10 Contributi

1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio direttivo e può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 3.-. Fa stato la popolazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo dei poteri comunali.
2. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.
3. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.

Art. 11 Sussidi ed altre risorse

Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.

Art. 12 Responsabilità

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.

4) Organizzazione

Art. 13 Organi dell'ERS-BV

Sono organi dell'ERS-BV:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 14 Composizione

1. L'Assemblea si compone di:
 - 1 delegato per ogni Comune, di norma il Sindaco o un membro dell'esecutivo, (attualmente 45);
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.

Art. 15 Convocazione

1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.
2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV.
3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.
4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che

desidera sia discusso.

5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.
6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.

Art. 16 Tenuta dell'Assemblea

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 17 Quorum

L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

Art. 18 Ordine del giorno

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 19 Votazioni

1. Ogni delegato ha diritto a un voto, ai Comuni con più di 4'000 abitanti è attribuito un voto ogni mille abitanti o per frazione di mille. Fa stato la popolazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo dei poteri comunali.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.

Art. 20 Maggioranza

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti.
2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Art. 21 Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV.
2. Essa è segnatamente competente per:
 - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente;
 - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali;
 - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria;
 - nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta;
 - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;
 - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;
 - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare discarico al Consiglio direttivo;
 - votare crediti straordinari;
 - escludere un membro attivo;
 - decidere lo scioglimento dell'associazione;
 - fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni.

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto da 10 membri compreso il Presidente e due

Vicepresidenti, così ripartiti:

- cinque rappresentanti del Bellinzonese. Alla città di Bellinzona, di diritto, spetta il Presidente;
 - cinque rappresentanti delle Tre Valli. A Biasca, di diritto, spetta un membro;
2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.

Art. 23 Durata delle funzioni

1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.
2. I membri sono sempre rieleggibili.
3. La presidenza del Consiglio direttivo spetta, di diritto, alla Città di Bellinzona.
4. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.

Art. 24 Convocazione

Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.

Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti (in ordine di anzianità), in loro assenza dal membro anziano.

Art. 26 Quorum

1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno.
2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.

Art. 27 Maggioranza

1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.
3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente (e dei due Vicepresidenti).

Art. 28 Competenze

Il Consiglio direttivo:

- è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali;
- mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3
- nomina i due Vicepresidenti,
- definisce la struttura organizzativa e il segretariato dell'ERS-BV.
- assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV;
- cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, nei margini di cui all'art. 10;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno;
- nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
- vigila sull'attività di eventuali suoi Servizi;
- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi;
- rappresenta i servizi all'Assemblea;
- attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno;
- mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea;

- ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

Art. 29 Rappresentanza

1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi.
2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a.

Art. 30 Compiti dell'organo di revisione

Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.

Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).

Art. 31 Commissioni consultive

Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.

5) Patrimonio sociale

Art. 32 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.

6) Disposizioni finali

Art. 33 Scioglimento

1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato.

Art. 34 Liquidazione

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.

Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio

Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.

Art. 36 Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dei delegati del nuovo ERS-BV, tenutasi a Il

Firme legalmente valide